

PROC. UN. 72-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott. ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

da

VR AGENZIA RAGNI CARBUNRANTI E LUBRIFICANTI DI FERDINANDO RAGNI, con l'avv.

Simone Coscia

parte ricorrente

nei confronti di

REALTRANS SRL, P.IVA 11723960966, con sede legale in Bolzano (BZ), Via Nicolò Copernico

n. 4

parte resistente

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- VR AGENZIA RAGNI CARBUNRANTI E LUBRIFICANTI DI FERDINANDO RAGNI ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di REALTRANS SRL;



- fissata udienza *ex art.* 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art.* 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.; all'udienza del 18.12.2025 era presente il legale rappresentante sig. Koci Renato;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione; all'udienza del 18.12.2025 il legale rappresentante sig. Koci Renato ha confermato che a Bolzano vengono compiute le scelte strategiche della società e vengono approvati i bilanci (come d'altronde risulta dai bilanci agli atti);
- quanto alla legittimazione attiva della ricorrente, è stata dimessa una scrittura privata di riconoscimento del debito (doc. 9), che si fonda in parte su crediti fondati su decreto ingiuntivo (doc.ti 2 e 5) nonché su titoli cambiari (doc.ti 7 e 8); al contrario, non vi è prova degli ulteriori accordi che sarebbero intervenuti tra la ricorrente e la Realtrans srl, a cui ha fatto riferimento il legale rappresentante di quest'ultima all'udienza del 18/12/2025;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art.* 121 C.C.I.I.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. *d*), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto; al contrario, all'udienza del 18.12.2025 il legale rappresentante sig. Koci Renato ha dichiarato che nell'esercizio 2024 i ricavi sono stati pari a circa 900.000,00 €;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a



soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass. 4406/2025);

- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dai debiti scaduti presso l'Agente della Riscossioni (circa € 146.000,00, come da estratto acquisito d'ufficio); dai titoli cambiari scaduti e protestati (doc.ti 7 e 8 allegati al ricorso); dal fatto che negli anni 2024 e 2025 presso questo Tribunale risultano essere stati emessi diversi decreti ingiuntivi nei confronti della società, come emerge dall'estratto acquisito dalla Cancelleria; all'udienza del 18.12.2025 il legale rappresentante sig. Koci ha inoltre riconosciuto che l'attività sociale è attualmente parzialmente inattiva e che la società ha come attivo unicamente attrezzatura dell'officina e macchinari (come un muletto);
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti **REALTRANS SRL, P.IVA 11723960966, con sede legale in Bolzano (BZ), Via Nicolò Copernico n. 4;**

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

nomina

Curatore della procedura **il dott. STEFANO EMER;**

ordina

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei



creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

fissa

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **16.04.2026, ore 9:30** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;



- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 19/12/2025

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

